

**COMUNE DI BALESTRATE**

**(Prov. di Palermo)**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL**

**TRIBUTO COMUNALE**

**SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI INDIVISIBILI**

**(TARES)**

Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	
Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo.....	
Art. 3 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria.....	
Art. 4 – Locali ed aree oggetto della tariffa.....	
Art. 5 – Esclusioni dal tributo.....	
Art. 6 – Riduzioni del tributo .....	
Art. 7 – Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali.....	
Art. 8 Agevolazioni.....	
Art. 9 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni.....	
Art. 10 – Categorie di utenza.....	
Art. 11 -Tariffe del tributo.....	
Art. 12 – Riscossione.....	
Art. 13 – Dichiarazione.....	
Art. 14 – Tributo giornaliero.....	
Art. 15 – Tributo sui servizi indivisibili del Comune.....	
Art. 16 – Rimborsi e compensazione .....	
Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni.....	
Art. 18 -Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento.....	
Art. 19 – Riscossione coattiva.....	
Art. 20 –Norma di rinvio.....	
Art. 21 –Norme transitorie e finali.....	
Art. 22 -Entrata in vigore del regolamento.....	
Allegato 1 .....	
Allegato 2 .....	

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE**  
**SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI INDIVISIBILI**

**Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, in attuazione dell'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, e del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e i regolamenti comunali.

**Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo**

1) Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

**Art. 3 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria**

1) Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.

2) Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:

a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui **che** ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 13 o i componenti del nucleo familiare;

- b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
- 3) In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
- 4) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo
- 5) L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree, e perdura fino all'ultimo giorno in cui l'occupazione o conduzione cessa.

#### **Art. 4 – Locali ed aree oggetto della tariffa**

- 1) Si considerano suscettibili di produrre rifiuti e pertanto soggette alla tariffa le superfici di:
- a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, e per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, per i quali risulta rilasciata una licenza o una autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali medesimi.
- b) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
- 2) Relativamente alle utenze domestiche sono considerate nella formazione della superficie utile tutti i vani principali, gli accessori (corridoi, ingressi, anticamere, ripostigli, bagni) nonché tutti i locali di servizio, anche se interrati o separati dal locale principale (a titolo esemplificativo: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni).
- 3) Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali o di servizio destinati all'esercizio dell'attività.
- 4) Sono altresì soggette all'applicazione della tariffa tutte le aree scoperte costituente superficie operativa per l'esercizio di attività, con esclusione di quelle aree che hanno natura di accessorio o pertinenza del locale principale, predisposte all'uso, presupponendo tali quelle aree dotate di

impianti, attrezzature o per le quali risulti rilasciata una licenza o una autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

5) Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14, comma 9-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.

6) La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;

7) Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

8) Per l'anno 2013, i fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) –In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 13, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

## **Art. 5 – Esclusioni dal tributo**

1) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

- c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
- d) locali ed aree degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dello sport, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatori, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;
- e) aree scoperte costituenti pertinenze dei locali quali aree verdi.
- f) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- g) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- h) sale espositive di musei, pinacoteche e simili.

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi oggettivi o ad idonea documentazione.

2) Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- d) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

3) Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

4) Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, di transito, manovra e movimentazione dei mezzi, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del D.L. 6 dicembre 2011, e le aree a verde;

5) Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso.

## Art. 6 – Riduzioni del tributo

1) La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è istituito ed attivo. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento TARSU. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di esso ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari.

1) Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta il tributo è ridotto limitatamente alla parte variabile della tariffa nella misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 500 metri lineari, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata, calcolata su strada carrozzabile.

2) L'eventuale interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non può superare il 20 per cento della tariffa.

3) Per i locali e le aree delle utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e non continuativo ma ricorrente si applica una riduzione del tributo pari al 30 per cento.

4) Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, si applica un riduzione del tributo pari al 30 per cento.

5) Per i locali e le aree, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, si applica una riduzione del tributo pari al 30 per cento.

6) Per i fabbricati rurali ad uso abitativo, e relative pertinenze, si applica una riduzione del tributo pari al 30 per cento.

7) Sono computate per la metà le superfici delle aree scoperte operative a qualsiasi uso adibite;

8) Le riduzioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

9) La riduzione di cui al comma 5 si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

## **Art. 7 – Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali**

1) Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta del 15%

2) La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui al comma precedente viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente.

A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso.

## **Art. 8 – Agevolazioni**

1) Per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è concessa una riduzione del 35% del tributo da applicarsi in sede di bolletta a conguaglio, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati.

2) Ai sensi dell'articolo 1, comma 86 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gli esercizi commerciali e d'artigianali situati in zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione della tariffa pari al:

a) 35% qualora la durata dei lavori sia compresa tra tre mesi e sei mesi;

b) 70% qualora la durata dei lavori sia superiore a 6 mesi.

La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare entro novanta giorni dalla chiusura del cantiere.

## **Art. 9 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni**

1) In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

## **Art. 10 – Categorie di utenza**

1) Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.

2) Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

a) domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 13. «Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente».

b) domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a due nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in due unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

3) La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti

previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come individuati nelle tabelle 1 e 2 allegato al presente regolamento.

4) L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata ISTAT relativi all'attività principale o a quanto risulti dall'iscrizione alla C.C.I.A.A.. In mancanza od in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.

5) Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

6) La tariffa applicabile per ogni attività economica è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso e sono ubicate in luoghi diversi..

## **Art. 11 - Tariffe del tributo**

2) Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.

3) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come individuati nelle tabelle 1 e 2 allegato al presente regolamento.

4) Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.

5) Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuzione (utenza domestica e non domestica) di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 .

Per ciascuna tipologia di utenza la medesima si compone di una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere

ed ai relativi ammortamenti, ed una parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito, ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

La parte fissa e quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dall'allegato 4 del PDR 158/1999.

In caso di utenze che non trovano riscontro nelle categorie di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la tariffa sarà determinata avendo riguardo ad appropriati coefficienti di produttività specifica determinati mediante metodi diretti od indiretti.

6) Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, a favore delle utenze domestiche.

7) In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate la tariffe in vigore.

## **Art. 12 – Riscossione**

1) I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare esclusivamente, ai sensi dell'articolo 14, comma 35, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il modello F24 o l'apposito bollettino postale, che sarà inviato in allegato al prospetto di liquidazione del tributo.

2) Il tributo viene liquidato in tre rate quadrimestrali, comprensive della maggiorazione per i servizi indivisibili e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:

a) 15 febbraio: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – aprile (Nota: se si conteggiano gli occupanti a giorni e necessario prevedere un eventuale conguaglio nell'anno successivo per tener conto delle nascite, morte, ed altro).

b) 30 aprile: è liquidato l'acconto relativo periodo maggio –agosto;

c) 31 ottobre: è liquidato l'acconto relativo al periodo settembre – dicembre.

3) Per i solo 2013, in virtù della proroga stabilita con il D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, il tributo è pagato in tre rate di acconto con le seguenti scadenze: 30 luglio, 15 settembre e 30 ottobre, e la rata di saldo il 20 dicembre come stabilito dalla delibera consiliare n° 55 del 18/06/2013.

4) La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.

5) Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12 euro tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 2 euro.

### **Art. 13 – Dichiarazione**

1) I soggetti individuati all'articolo 3 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di novanta giorni dalla data in cui:

- a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
- b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.

2) Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

3) Per le variazioni intervenute a decorrere dal 1 gennaio 2013 la dichiarazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.

### **Art. 14 – Tributo giornaliero**

1) Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.

- 2) L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
- 3) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
- 4) L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- 5) Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
- 6) Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento del canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

### **Art. 15 – Tributo sui servizi indivisibili del Comune**

- 1) Alla tariffa determinata in base alle precedenti disposizioni regolamentari si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.
- 2) La determinazione della maggiorazione di cui al comma precedente è effettuata contestualmente alla determinazione delle tariffe del tributo sui rifiuti.
- 3) Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione per i servizi indivisibili è effettuato senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente all'ultima rata di conguaglio per tributo per i rifiuti

### **Art. 16 – Rimborsi e compensazione**

- 1) La cessazione dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

- 2) Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 3) Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale maggiorato di due punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
- 4) Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tributo comunale sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
- 5) Non si rimborsano le somme fino a euro 12,00.

### **Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni**

- 1) L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- 3) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
- 4) In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
- 5) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

6) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

7) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100.

8) Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

9) Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

10) Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera euro 30,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00.

-Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

## **Art. 18 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

1) Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avviso di accertamento per un importo superiore ad €. 2.500,00, fino ad un massimo di 6 rate mensili

2) La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 2 punti percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

3) La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento dell'avviso e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

4) In caso di mancato pagamento di una rata:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;

c) l'importo non può più essere rateizzato.

### **Art. 19 – Riscossione coattiva**

1) La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

2) Ai sensi dell'art.3, comma 10 del D.L. n. 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

### **Art. 20 Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, del DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

### **Art. 21 Norme transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.

2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della Tarsu , nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

3. Per la prima applicazione della tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu , opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

4. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio

dell'anno di entrata in vigore del tributo e per le utenze domestiche non residenti in base al criterio dettato dal comma 2 lett. b, dell'art. 10 del presente regolamento.

5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla CC.II.AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

## **Art. 22 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2013.

## **Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento.**

### **Tariffa di riferimento a regime**

La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

$$\sum T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n (1)$$

$\sum T_n$  = totale delle entrate tariffarie di riferimento

$CG_{n-1}$  = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente

$CC_{n-1}$  = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente

$IP_n$  = inflazione programmata per l'anno di riferimento

$X_n$  = recupero di produttività per l'anno di riferimento

$CK_n$  = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento.

## **2. Composizione della tariffa di riferimento**

Le componenti della tariffa di riferimento sono definite come segue:

### **2.1. Costi operativi di gestione - CG**

I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:

a) CGIND = costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati

In tali costi sono compresi:

Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL

Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT

Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS

Altri Costi = AC

b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

In tali costi sono compresi:

Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD

Costi di Trattamento e Riciclo = CTR (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)

Nel computo dei costi CGD non sono inclusi:

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI;

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori.

I costi operativi di gestione fanno riferimento alle voci di bilancio di cui alle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, per le seguenti categorie:

B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)

B7 - Costi per servizi

B8 - Costi per godimento di beni di terzi

B9 - Costo del personale

B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali

B13 - Altri accantonamenti

B14 - Oneri diversi di gestione

### **2.2. (Costi Comuni - CC)**

In tali costi sono compresi:

Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC

Costi Generali di Gestione = CGG. In tali costi vanno ricompensati quelli relativi al personale, di cui alla lettera B9 del precedente punto 2.1, in misura non inferiore al 50% del loro ammontare.  
Costi Comuni Diversi = CCD

Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato è fondato sulla ponderazione rispetto all'incidenza del costo degli addetti (70%) ed alla incidenza del costo operativo sul totale (30%).

### 2.3. (Costi d'uso del Capitale - CK)

I costi d'uso del capitale comprendono:

Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R.).

I costi d'uso del capitale sono calcolati come segue:

$$CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n \quad (2)$$

La remunerazione del capitale è inizialmente calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione R indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi:

$$R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n) \quad (3)$$

dove:

$r_n$  = Tasso di remunerazione del capitale impiegato

$KN_{n-1}$  = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)

$I_n$  = Investimenti realizzati nell'esercizio di riferimento

$F_n$  = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.

### 3. Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile

Secondo quanto disposto al comma 4 dell'articolo 49 del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

La Tariffa si compone quindi di due parti:

$$\sum T = \sum TF + \sum TV \quad (4)$$

La parte fissa  $\sum TF$  deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\sum TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK \quad (5)$$

Gli Enti locali che conferiscono a smaltimento i rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi, richiedono che il soggetto gestore dell'impianto evidenzi, all'interno del prezzo richiesto, la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.

La parte variabile  $\sum TV$ , invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza. I rifiuti possono essere misurati puntualmente per singola utenza o per utenze aggregate, o, in via provvisoria, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione predetti, calcolati sulla base dei parametri di cui successivo punto 4.

La parte variabile  $\sum TV$  deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza

$$\sum TV = CRT + CTS + CRD + CTR \quad (6)$$

### 4. Articolazione della tariffa a regime

#### 4.1. Calcolo della quota fissa della tariffa binomia per le utenze domestiche.

La quota fissa della tariffa binomia per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (£/m<sup>2</sup>) per la superficie dell'utenza (m<sup>2</sup>) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

$$TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n) \quad (7)$$

dove:

TFd(n, S) = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con *n* componenti il nucleo familiare e una superficie pari a *S*.

*n* = numero di componenti del nucleo familiare.

*S* = superficie reale dell'abitazione (m<sup>2</sup>).

Quf = Quota unitaria (£/m<sup>2</sup>), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$Quf = Ctuf / \sum n S_{tot} (n) \cdot Ka (n) \quad (8)$$

dove:

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

S<sub>tot</sub> (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con *n* componenti del nucleo familiare.

Ka (n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nelle tabelle la e lb e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, sulla base dei dati ISTAT.

#### TABELLA 1A

**Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche**

##### COMUNI CON POPOLAZIONE > 5.000 ABITANTI

Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare			
	NORD	CENTRO	SUD
1	0,80	0,86	0,81
2	0,94	0,94	0,94
3	1,05	1,02	1,02
4	1,14	1,10	1,09
5	1,23	1,17	1,10
6 o più	1,30	1,23	1,06

#### TABELLA 1B

**Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche**

##### COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI

Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare			
--	--	--	--

	<b>NORD</b>	<b>CENTRO</b>	<b>SUD</b>
1	0,84	0,82	0,75
2	0,98	0,92	0,88
3	1,08	1,03	1,00
4	1,16	1,10	1,08
5	1,24	1,17	1,11
6 o più	1,30	1,21	1,10

#### **Definizione dell'Area Geografica in accordo con la suddivisione ISTAT**

**Nord:** Piemonte Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna;

**Centro:** Toscana, Umbria, Marche, Lazio;

**Sud:** Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

#### **4.2 Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche.**

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (£/kg) per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario secondo la seguente espressione:

$$TVd = Quv \cdot Kb(n) \cdot Cu \quad (9)$$

dove:

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con  $n$  componenti il nucleo familiare.

Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente di adattamento (Kb).

$$Quv = Q_{tot} / \sum_n N(n) \cdot Kb(n) \quad (10)$$

dove:

Q<sub>tot</sub> = Quantità totale di rifiuti

N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb(n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 2 e sono stati elaborati sulla base dei dati forniti da ANCITEL/G.F. Ambiente.

Cu = Costo unitario (£/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

#### **TABELLA 2**

#### **Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche**

##### COMUNI

Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare			
	<b>minimo</b>	<b>massimo</b>	<b>medio</b>
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6

3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

#### 4.3 Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche.

La quota fissa della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (£/m<sup>2</sup>) per la superficie dell'utenza (m<sup>2</sup>) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$TFnd(ap, S_{ap}) = Qapf \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kc(ap) \quad (11)$$

dove:

TFnd(ap, S<sub>ap</sub>) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S<sub>ap</sub>.

S<sub>ap</sub> = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva

Qapf = Quota unitaria (£/m<sup>2</sup>), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc)

$$Qapf = Ctapf/ap \cdot Stot(ap) \cdot Kc(ap) \quad (12)$$

dove:

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche

Stot(ap) = Superficie reale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap.

Kc(ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, che dovrà essere determinato dall'Ente locale, sono riportati nelle tabelle 3a e 3b e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, sulla base dei dati forniti da ANCITEL/G.F. Ambiente.

#### TABELLA 3A

##### Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Kc Coefficiente potenziale di produzione				
		NORD min - max	CENTRO min - max	SUD min - max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40-0,677	0,43-0,61	0,45-0,63
2	Cinematografi e teatri	0,30-0,43	0,39-0,46	0,33-0,47
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51-0,60	0,43-0,52	0,36-0,44
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,760-88	0,74-0,81	0,63-0,74
5	Stabilimenti balneari	0,38-0,64	0,45-0,67	0,35-0,59

6	Esposizioni, autosaloni	0,34-0,51	0,33-0,56	0,34-0,5
7	Alberghi con ristorante	1,20-1,64	1,08-1,59	1,0-1,41
8	Alberghi senza ristorante	0,95-1,08	0,85-1,19	0,85-1,08
9	Case di cura e riposo	1,00-1,25	0,89-1,47	0,90-1,09
10	Ospedale	1,07-1,29	0,82-1,70	0,86-1,43
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07-1,52	0,97-1,47	0,90-1,17
12	Banche ed istituti di credito	0,55-0,61	0,51-0,86	0,48-0,79
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99-1,41	0,92-1,22	0,85-1,13
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11-1,80	0,96-1,44	1,01-1,50
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60-0,83	0,72-0,86	0,56-0,91
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09-1,78	1,08-1,59	1,19-1,67
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,09-1,48	0,98-1,12	1,19-1,50
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82-1,03	0,74-0,99	0,77-1,04
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09-1,41	0,87-1,26	0,91-1,38
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38-0,92	0,32-0,89	0,33-0,94
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55-1,09	0,43-0,88	0,45-0,92
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,57-9,63	3,25-9,84	3,40-10,28
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85-7,63	2,67-4,33	2,55-6,33
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96-6,29	2,45-7,04	2,56-7,36

25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02-2,76	1,49-2,34	1,56-2,44
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54-2,61	1,49-2,34	1,56-2,45
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17-11,29	4,23-10,76	4,42-11,24
28	Ipermercati di generi misti	1,56-2,74	1,47-1,98	1,65-2,73
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50-6,92	3,48-6,58	3,35-8,24
30	Discoteche, night-club	1,04-1,91	0,74-1,83	0,77-1,91

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza.

### TABELLA 3B

#### Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Kc Coefficiente potenziale di produzione				
		NORD min - max	CENTRO min - max	SUD min - max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32-0,51	0,34-0,66	0,29-0,52
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67-0,80	0,70-0,85	0,44-0,74
3	Stabilimenti balneari	0,38-0,63	0,43-0,62	0,66-0,75
4	Esposizioni, autosaloni	0,30-0,43	0,23-0,49	0,34-0,52
5	Alberghi con ristorante	1,07-1,33	1,02-1,49	1,01-1,55
6	Alberghi senza ristorante	0,80-0,91	0,65-0,85	0,85-0,99
7	Case di cura e riposo	0,95-1,00	0,93-0,96	0,89-1,20
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00-1,13	0,76-1,09	0,90-1,05
9	Banche ed istituti di credito	0,55-0,58	0,48-0,53	0,44-0,63

10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87-1,11	0,86-1,10	0,94-1,16
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07-1,52	0,86-1,20	1,02-1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,72-1,04	0,68-1,00	0,78-1,06
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92-1,16	0,92-1,19	0,91-1,45
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43-0,91	0,42-0,88	0,41-0,86
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55-1,09	0,53-1,00	0,67-0,95
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,84-7,42	5,01-9,29	5,54-8,18
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64-6,28	3,83-7,33	4,38-6,32
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76-2,38	1,91-2,66	0,57-2,80
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54-2,61	1,13-2,39	2,14-3,02
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	60,6-10,44	6,58-10,89	0,34-10,88
21	Discoteche, night club	1,04-1,64	1,00-1,58	1,02-1,75

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza.

#### 4.4 Calcolo della quota variabile della tariffa binomia per le utenze non domestiche.

La quota variabile della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (£/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:

$$TVnd(ap, Sap) = Cu \cdot Sap \cdot Kd(ap) \quad (13)$$

dove:

$TVnd(ap, Sap)$  = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva  $ap$  e una superficie pari a  $Sap$ .

$Cu$  = Costo unitario (L/Kg) . Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

$Sap$  = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

$Kd(ap)$  = Coefficiente potenziale di produzione kg/m<sup>2</sup> che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nelle tabelle 4a e 4b sono riportati, per le tre aree geografiche per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività sulla base dei dati forniti da ANCITEL/G.F. Ambiente.

**TABELLA 4A**

**Intervalli di produzione kg/m<sup>2</sup> anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche**

Kd Coefficiente di produzione kg/m <sup>2</sup> anno				
		NORD min - max	CENTRO min - max	SUD min - max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28 - 5,50	3,98 - 5,65	4,00 - 5,50
2	Cinematografi e teatri	2,50 - 3,50	3,60 - 4,25	2,90 - 4,12
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20 - 4,90	4,00 - 4,80	3,20 - 3,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25 - 7,21	6,78 - 7,45	5,53 - 6,55
5	Stabilimenti balneari	3,10 - 5,22	4,11 - 6,18	3,10 - 5,20
6	Esposizioni, autosaloni	2,82 - 4,22	3,02 - 5,12	3,03 - 5,04
7	Alberghi con ristorante	9,85 - 13,45	9,95 - 14,67	8,92 - 12,45
8	Alberghi senza ristorante	7,76 - 8,88	7,80 - 10,98	7,50 - 9,50
9	Case di cura e riposo	8,20 - 10,22	8,21 - 13,55	7,90 - 9,62
10	Ospedale	8,81 - 10,55	7,55 - 15,67	7,55 - 12,60
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,78 - 12,45	8,90 - 13,55	7,90 - 10,30
12	Banche ed istituti di credito	4,50 - 5,03	4,68 - 7,89	4,20 - 6,93
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	8,15 - 11,55	8,45 - 11,26	7,50 - 9,90
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08 - 14,78	8,85 - 13,21	8,88 - 13,22
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92 - 6,81	6,66 - 7,90	4,90 - 8,00

16	Banchi di mercato beni durevoli	8,90 - 14,58	9,90 - 14,63	10,45 - 14,69
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	8,95 - 12,12	9,00 - 10,32	10,45 - 13,21
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76 - 8,48	6,80 - 9,10	6,80 - 9,11
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95 - 11,55	8,02 - 11,58	8,02 - 12,10
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,13 - 7,53	2,93 - 8,20	2,90 - 8,25
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50 - 8,91	4,00 - 8,10	4,00 - 8,11
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	45,67 - 78,97	29,93 - 90,55	29,93 - 90,50
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,78 - 62,55	24,60 - 39,80	22,40 - 55,70
24	Bar, caffè, pasticceria	32,44 - 51,55	22,55 - 64,77	22,50 - 64,76
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55 - 22,67	13,72 - 21,55	13,70 - 21,50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60 - 21,40	13,70 - 21,50	13,77 - 21,55
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t.	58,76 - 92,56	38,90 - 98,96	38,93 - 98,90
28	Ipermercati di generi misti	12,82 - 22,45	13,51 - 18,20	14,53 - 23,98
29	Banchi di mercato genere alimentari	28,70 - 56,78	32,00 - 60,50	29,50 - 72,55
30	Discoteche, night club	8,56-15,68	6,80 - 16,83	6,80 - 16,80

#### TABELLA 4B

**Intervalli di produzione kg/m<sup>2</sup> anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche**

Kd Coefficiente di produzione  
kg/m<sup>2</sup> anno

		NORD min - max	CENTRO min - max	SUD min - max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60 - 4,20	2,93 - 5,62	2,54 - 4,55
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51 - 6,55	5,95 - 7,20	383 - 6,50
3	Stabilimenti balneari	3,11 - 5,20	3,65 - 5,31	5,80 - 6,64
4	Esposizioni, autosaloni	2,50 - 3,55	1,95 - 4,16	2,97 - 4,55
5	Alberghi con ristorante	8,79 - 10,93	8,66 - 12,65	8,91 - 13,64
6	Alberghi senza ristorante	6,55 - 7,49	5,52 - 7,23	7,51 - 8,70
7	Case di cura e riposo	7,82-8,19	7,88 - 8,20	7,80 - 10,54
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21 - 9,30	6,48 - 9,25	7,89 - 9,26
9	Banche ed istituti di credito	4,50 - 4,78	4,10 - 4,52	3,90 - 5,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11 - 9,12	7,28 - 9,38	8,24 - 10,21
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80 - 12,45	7,31 - 10,19	8,98 - 13,34
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90 - 8,50	5,75 - 8,54	6,85 - 9,34
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55 - 9,48	7,82 - 10,10	7,98 - 12,75
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50 - 7,50	3,57 - 7,50	3,62 - 7,53
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50 - 8,92	4,47 - 8,52	5,91 - 8,34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67 - 60,88	42,56 - 78,93	48,74 - 71,99
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82 - 51,47	32,52 - 62,31	38,50 - 55,61
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43 - 19,55	16,20 - 22,57	5,00 - 24,68

19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59 - 21,41	9,60 - 20,35	18,80 - 26,55
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72 - 85,60	55,94 - 92,55	3,00 - 95,75
21	Discoteche, night club	8,56 - 13,45	8,51 - 13,42	8,95 - 15,43

#### 6. Determinazione della tariffa nella fase transitoria.

La tariffa per il primo anno di applicazione e nella fase transitoria è determinata in modo che il totale delle entrate tariffarie rispetti la seguente equivalenza:

$$\sum TI = \sum T0 (1 + IP - X - Y - CCON + K) \quad (14)$$

dove,

$\sum TI$  = totale delle entrate tariffarie del primo anno

$\sum T0$  = TARSU iscritta a ruolo per il 1998 (depurata dalle addizionali)

IP = inflazione programmata

X = traslazione minima sull'utenza dei guadagni di produttività dell'impresa, pari ad almeno il 2% del totale dei costi del servizio per ciascuno dei primi tre anni di applicazione della tariffa. Tale valore è riportato nella formula in termini decimali.

Y = traslazione minima sull'utenza dei benefici derivanti dalla riduzione dei costi di gestione della raccolta e smaltimento in ragione degli effetti di abbattimento della produzione attesa di RSU nei prossimi anni, ivi compresi i benefici derivanti dall'imputazione a carico di produttori ed utilizzatori dei costi relativi ai rifiuti di imballaggio secondari e terziari e dall'evitato costo di smaltimento per effetto della raccolta differenziata. Tale voce dovrà incidere, per ciascuno dei primi tre anni di applicazione della tariffa, per un valore corrispondente almeno all'1,5% della TARSU iscritta a ruolo per il 1998. Nella formula il valore sopra indicato è riportato in termini decimali del totale dei costi del servizio. Nella formula il valore sopra indicato è riportato in termini decimali.

CCON = quota minima di incidenza del contributo CONAI, pari almeno al 3,5% della TARSU iscritta a ruolo per il 1998 per ciascuno dei primi tre anni di applicazione della tariffa. Tale quota rappresenta solo una parte del complessivo contributo dovuto dal CONAI all'Ente in termini di riduzione dei costi del servizio. Nella formula il valore sopra indicato è riportato in termini decimali.

K = coefficiente di incremento del totale delle entrate tariffarie determinato in maniera da garantire nell'arco della durata della fase di transizione la completa copertura dei costi del servizio attraverso una crescita graduale.

DPR 158/99 REGOLAMENTO TARIFFA RIFIUTI - METODO NORMALIZZATO. **ALLEGATO N. 2**  
- TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.

**Glossario:**

- **AC = Altri Costi**
- **Acc = Accantonamenti**
- **Accn = Accantonamenti relativi all'anno di riferimento**
- **Amm = Ammortamenti**
- **Ammn = Ammortamenti relativi all'anno di riferimento**
- **ap = Attività produttività**
- **CARC = Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso**
- **CC = Costi Comuni imputabili alle attività sui RSU**
- **CCn-1 = Costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente**
- **CCD = Costi Comuni Diversi**
- **CCON = Quota minima di incidenza del contributo CONAI**
- **CG = Costi operativi di gestione**
- **CGn-1 = Costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente.**
- **CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata**
- **CGG = Costi Generali di Gestione**
- **CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati**
- **CRD = Costi di Raccolta Differenziata per materiale**
- **CRT = Costi di Raccolta e Trasporto RSU**
- **CSL = Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche**
- **Ct<sub>apf</sub> = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche**
- **CTR = Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)**
- **CTS = Costi di Trattamento e Smaltimento RSU**
- **Ct<sub>uf</sub> = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche**
- **CU costo unitario (L/kg)**
- **CK = Costi d'uso del capitale**
- **CKn = Costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento**
- **Fn = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati**
- **In = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento**
- **IP = Inflazione programmata**
- **IPn = Inflazione programmata per l'anno di riferimento**
- **n = numero dei componenti del nucleo familiare**
- **N(n) = numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare**
- **Q<sub>apf</sub> = Quota unitaria parte variabile utenze non domestiche**
- **Q<sub>tot</sub> = Quantità totale di rifiuti**
- **Q<sub>uf</sub> = Quota unitaria parte fissa utenze domestiche**
- **Q<sub>uv</sub> = Quota unitaria parte variabile utenze domestiche**
- **R = Remunerazione del capitale investito**
- **Rn = Remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione *r* indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti.**
- **rn = Tasso di remunerazione del capitale impiegato**
- **S<sub>ap</sub> = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva**
- **S = Superficie dell'abitazione (m<sup>2</sup>)**
- **Stot (ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva *ap***
- **Stot (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con *n* componenti del nucleo familiare**
- **TF<sub>nd</sub> (ap, S<sub>ap</sub>) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva *ap* e con una superficie pari a *S<sub>ap</sub>***

- $TFd(n, S)$  = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con  $n$  componenti il nucleo familiare e una superficie pari a  $Sap$
- $Tvnd(ap, Sap)$  = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva  $ap$  e con una superficie pari a  $Sap$
- $TVd$  = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con  $n$  componenti il nucleo familiare
- $X$  = Traslazione minima sull'utenza dei guadagni di produttività dell'impresa
- $Xn$  = Recupero di produttività per l'anno di riferimento
- $Y$  = Traslazione minima sull'utenza dei benefici derivanti dalla riduzione dei costi di gestione della raccolta e smaltimento in ragione degli effetti di abbattimento della produzione attesa di RSU nei prossimi anni, ivi compresi i benefici derivanti dall'imputazione a carico di produttori ed utilizzatori dei costi relativi ai rifiuti di imballaggio secondari e terziari e dall'evitato costo di smaltimento per effetto della raccolta differenziata
- $K$  = Coefficiente di incremento del totale delle entrate tariffarie determinato in maniera da garantire nell'arco della durata della fase di transizione la completa copertura dei costi del servizio attraverso una crescita graduale.
- $Ka(n)$  = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare consistente la singola utenza
- $Kb(n)$  = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza
- $Kc(ap)$  = Coefficiente potenziale di produzione
- $Kd(ap)$  = Coefficiente di produzione in  $kg/m^2$  anno
- $KNn-1$  = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)  $\sum T =$  Tariffa Binomia
- $\sum TF$  = Tariffa Fissa
- $\sum TV$  = Tariffa Variabile
- $\sum To$  = TARSU iscritta a ruolo per il 1998 (depurata dalle addizionali)
- $\sum T1$  = entrate tariffarie del primo anno
- $\sum Tn$  = totale entrate tariffarie di riferimento

#### Formule:

Tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni cui l'Ente locale deve attenersi nel determinare la tariffa. La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed è così costituita:

$$\sum Tn = (CG + Cc)n-1 + IPn - Xn + CKn \quad (1)$$

**CK = Costi d'Uso del Capitale** - comprendono tre sottocategorie: Ammortamenti (Amm), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R).

$$CKn = Ammn + Accn + Rn \quad (2)$$

**Remunerazione del capitale:**

$$Rn = rn (KNn-1 + In + Fn) \quad (3)$$

**Suddivisione della tariffa in parte fissa e in parte variabile.**

La Tariffa si compone di due parti:

$$\sum Tn = (CG + Cc)n-1 + IPn - Xn + CKn \quad (1)$$

**CK = Costi d'Uso del Capitale** - comprendono tre sottocategorie: Ammortamenti (Amm), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R).

$$CK_n = Amn + Accn + Rn \quad (2)$$

**Remunerazione del capitale:**

$$R_n = rn (KN_{n-1} + I_n + F_n) \quad (3)$$

**Suddivisione della tariffa in parte fissa e in parte variabile.**

La Tariffa si compone di due parti:

~~€€€€€€€€€€~~ 
$$\sum T = \sum TF + \sum TV \quad (4)$$

**La parte fissa TF comprende:**

~~€€€€€€€€€€~~ 
$$\sum TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK \quad (5)$$

**La parte variabile TV dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza.**

~~€€€€€€€€€€~~ 
$$\sum TV = CRT + CTS + CRD + CTR \quad (6)$$

***La tariffa per il primo anno di applicazione e nell'eventuale fase transitoria determinata come segue:***

~~€€€€€€€€€€~~ 
$$\sum TI = \sum To (I + IP - X - Y - CCON + K) \quad (14)$$

**La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene:**

$$TF_d(n, S_r) = Q_{uf} \cdot i \cdot S \cdot K_a(n) \quad (7)$$

$$Q_{uf} = C_{tuf} / \sum n \cdot S_{tot}(n) \cdot K_a(n) \quad (8)$$

**La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene:**

$$TV_d = Q_{uv} \cdot K_b(n) \cdot C_u \quad (9)$$

$$Q_{uv} = Q_{tot} / \sum n \cdot N(n) \cdot K_b(n) \quad (10)$$

**La quota fissa della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene:**

$$TF_{nd}(ap, S_{ap}) = Q_{apf} \cdot S_{ap}(ap) \cdot K_c(ap) \quad (11)$$

$$Q_{apf} = C_{tapf} / \sum ap \cdot S_{ap}(ap) \cdot K_c(ap) \quad (12)$$

**La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene:**

$$TV_{nd}(ap, S_r) = C_u \cdot S_r \cdot K_d(ap) \quad (13)$$